ORDINANZA N° 28 /2022/ADSP-MTMI

Oggetto: Porto di Gioia Tauro.- Modifica della viabilità portuale con realizzazione di una rotonda stradale nei pressi dell'area d. m. adibita a parcheggio in corrispondenza del Box Interchange MCT.-

IL PRESIDENTE

VISTA

la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni,

VISTI

in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;

VISTO

il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;

VISTO

l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;

VISTO

il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;

VISTO

il Decreto n. 18/20 del 18/02/2020 con il quale il CA. (CP) Dott. Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;

VISTO

l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;

VISTO

il Decreto presidenziale n. 114/2021/ADSP-MTMI del 24/12/2021, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione stradale della viabilità del Porto di Gioia Tauro";

VISTO

il Decreto presidenziale n. 64/2022/ADSP-MTMI, con il quale sono stati aggiudicati i "Lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione stradale della viabilità del Porto di Gioia Tauro" all'impresa M.A. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con sede in Contrada Monte snc. 75028 Tursi (MT) - P.IVA C.F. 01156230771;

CONSIDERATO

che l'intervento di che trattasi è finalizzato a realizzare la manutenzione straordinaria su tutta la viabilità interna alla circoscrizione portuale, mediante sia la sostituzione dello strato di usura esistente con uno di ultima generazione con funzionalità tecnica maggiore atta a soffrire meno i carichi e l'usura soggetta al passaggio dei mezzi d'opera pesanti, sia il rifacimento totale della segnaletica orizzontale ed alla realizzazione di una ulteriore rotatoria per agevolare la percorribilità stradale;

VISTO

l'Ordinanza presidenziale n° 37/2007 in data 04/12/2007, relativa al Regolamento per la disciplina degli accessi e dei permessi di ingresso nell'ambito portuale di Gioia Tauro di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;

CONSIDERATO

che l'impresa assuntrice dei "Lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione stradale della viabilità del Porto di Gioia Tauro" deve realizzare nella zona d. m. già adibita a parcheggio in corrispondenza del Box Interchange MCT, una rotatoria stradale e la relativa segnaletica stradale;

RITENUTO

necessario, in relazione alle suddette esigenze, adottare un provvedimento ordinatorio interdittivo dell'utilizzo della zona demaniale marittima portuale sopra indicata, a tutela della pubblica e privata incolumità, nonché ad una diversa destinazione d'uso della stessa, per la realizzazione di una rotatoria per agevolare la percorribilità stradale e del rifacimento totale della segnaletica orizzontale;

VISTO

il Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3/8/2009 n. 106;

VISTA

la Circolare n° M_TR/PORTI/855 prot. Class. A.2.50 del 23/09/2009 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti;

VISTO

il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020,

fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti;

VISTO il Codice della Strada aggiornato con le modifiche apportate, da

ultimo, dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178 e dal Decreto 31

dicembre 2020;

VISTO l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle

AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;

VISTO altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che a far data dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, l'impresa assuntrice dei "Lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione stradale della viabilità del Porto di Gioia Tauro" darà inizio ai lavori di realizzazione di una rotatoria per agevolare la percorribilità stradale e del rifacimento totale della segnaletica orizzontale, presso la zona demaniale marittima portuale sopra meglio identificata, e individuata nella planimetria allegata alla presente per farne parte integrante.

ORDINA

ART. 1 Interdizione

E' vietato, l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulla zona demaniale marittima, meglio evidenziata nell'allegato stralcio planimetrico. Dovrà essere rispettata la viabilità provvisoria e la segnaletica apposta nei pressi della su citata rotonda, senza intralcio alcuno al traffico veicolare, avendo cura di parcheggiare i mezzi pesanti negli spazi dedicati alla sosta per gli utenti che utilizzano il box interchange.

ART. 2 Apposizione barriere interdittive

L'Impresa appaltatrice (M.A. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.) è tenuta a predisporre idonee barriere interdittive che impediscano l'accesso e la sosta di persone o mezzi sulle aree demaniali marittime interessate; tali transennamenti dovranno essere posti in maniera tale da permettere e garantire comunque il raggiungimento delle confinanti aree demaniali marittime del porto di Gioia Tauro;

ART. 3 Segnaletica monitoria

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad apporre presso le zone demaniali marittime di cui al precedente art. 1, idonea segnaletica atta ad evidenziare il divieto di accesso e di sosta sulle aree in questione, nonché il potenziale pericolo connesso con l'attuale stato delle aree.

ART. 4 Divieto di sosta autoveicoli

E' vietata la sosta ed il transito nella zona demaniale marittima portuale identificata nella planimetria allegata, nonché nelle zone d. m. contrassegnate dall'apposita segnaletica verticale ed orizzontale.

I contravventori, saranno sanzionati secondo quanto previsto dall'art. 158 del Codice della Strada.

ART. 5 Obblighi dell'Impresa appaltatrice

La impresa M.A. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con sede in Contrada Monte snc. 75028 Tursi (MT) - P.IVA C.F. 01156230771, risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree demaniali marittime portuali ed all'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree demaniali marittime messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando la M.A. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

Ad alcun titolo l'autorizzazione all'uso delle aree demaniali marittime discendenti dalla presente ordinanza potrà essere invocata quale diritto di insistenza, titolo di preferenza od altra prerogativa al fine di ottenere la concessione futura delle aree d. m. che saranno amministrate esclusivamente quali aree libere ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice della Navigazione e 5 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 6 Installazione e messa in sicurezza cantiere temporaneo

L'impresa esecutrice impresa M.A. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. dovrà realizzare:

- a) Delimitazione dell'area di cantiere con transenne a terra per garantire la sicurezza degli addetti alle operazioni di posa in opera dei moduli prefabbricati e alla pubblica incolumità; la stessa sarà utilizzata anche come area di sosta dei mezzi impiegati e di deposito delle attrezzature utilizzate;
- b) Posizionamento di specifica e idonea segnaletica diurna e notturna, di divieto, di pericolo, di obbligo e di informazioni nell'ambito dell'area di cantiere;
- c) Qualsiasi tipo di rifiuto (materiali di risulta, detriti, ecc.) che emergerà durante le operazioni di manutenzione della viabilità portuale, dovrà essere opportunamente classificato attraverso il sistema di codifica (CER) e corredato di specifiche misure per la gestione dei rifiuti pericolosi, sanitari e biodegradabili;

- d) Per tale ultima tipologia di rifiuti bisogna prevedere il trasferimento degli stessi presso idonei impianti di recupero/smaltimento entro 48 ore dal prelievo; in ogni caso per tutti i rifiuti prodotti dalla manutenzione sarà necessario indicarne il quantitativo;
- e) Predisporre adeguata segnaletica ed idonee opere provvisionali di sconfinamento del cantiere stradale, sia fisso che mobile, come prescritto dal Codice della strada;
- f) Verificare la presenza e la dislocazione di ostacoli fissi o di altri elementi in grado di condizionare il movimento dei mezzi, tipo lampioni, muri ecc.;
- g) Verificare la forma, le dimensioni e l'inclinazione dei piani di lavoro e di passaggio;
- h) Osservare i limiti di velocità previsti per i mezzi;

ART. 7 Impresa esecutrice (M.A. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.)

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice è tenuto all'adempimento delle misure generali di tutela previste dall'art. 95 del Testo Unico di cui al D.L.gs. 81/2008 e s.m.i., che risultano definite sia con riferimento alle misure generali previste dall'art. 15, sia alle misure particolari relative al cantiere, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

ART. 8

Obblighi dell'impresa esecutrice (M.A. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.)

L'impresa esecutrice è obbligata, nella predisposizione delle barriere interdittive e della segnaletica monitoria, allo scrupoloso rispetto della pertinente legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro avuto particolare riguardo al D. Lvo 81/2008 come successivamente modificato ed integrato.

L'impresa esecutrice è del pari obbligata allo scrupoloso rispetto della legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro anche per quel che riguarda lo svolgimento delle relative attività; durante le operazioni di manutenzione straordinaria su tutta la viabilità portuale interna alla circoscrizione dell'AdSP-MTMI, dovranno essere garantite dalla ditta esecutrice dei lavori, tutte le condizioni di sicurezza individuale ed ambientale, secondo la normativa vigente.

IL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEVE:

1. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di: lavoro in

- caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- 2. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;
- 4. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

La Ditta M.A. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., dovrà essere in possesso di mezzi ed attrezzature regolarmente sottoposte a verifiche periodiche, le cui modalità e le procedure tecniche delle verifiche, seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura ed i mezzi sono stati costruiti e messi in servizio; inoltre, il personale dipendente, dovrà essere dotato di capacità ed attitudini tecnico-professionali adeguate a svolgere l'attività per la quale si intende svolgere in ambito portuale sotto la giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e lonio.

Dovrà essere effettuata la valutazione dei rischi come previsto dal Decreto Legislativo 81/08 (noto come Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro) e successive integrazioni e tenuto conto di quanto previsto ed applicabile il Decreto Legislativo 272/99.

Il Datore di lavoro dell'impresa esecutrice provvede inoltre a:

- a) redigere il Piano operativo di sicurezza (POS); (Art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 81/2008), avuto riguardo alla descrizione, per ogni lavorazione effettuata, delle misure di prevenzione e di protezione collettive, tecniche, organizzative e dei dispositivi personali di protezione (DPI)
- b) nel caso di lavori pubblici, in assenza di piano di sicurezza e coordinamento, redigere anche il piano sostitutivo di sicurezza; (Art. 131, DLgs. 163/2006);
- c) mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima dell'inizio dei lavori; (Art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008);
- d) prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per la sicurezza; (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008);
- e) prima di apportare delle modifiche significative al Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per la sicurezza; (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008);
- f) designare gli addetti alla gestione dell'emergenza; (Art. 18, comma 1, lett. b) e art. 104, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008);
- g) inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza; (Art. 90, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008)
- h) affiggere copia della notifica in cantiere; (Art. 99, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008);
- i) partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal coordinatore;
- j) prendere atto dei rilievi del coordinatore per l'esecuzione;
- k) osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008; (Art. 95, D.Lgs. n. 81/2008);

- l) attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008);
- m) adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Lgs. 81/2008; (Art. 96, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008);
- n) curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi; (Art. 96, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81/2008);
- o) curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente; (Art. 96, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 81/2008);
- p) tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; (Art. 35 e art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008)

ART. 9 Direttore dei lavori

I direttore dei lavori provvede a:

- 1. dirigere e controllare sotto l'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della committenza, la corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi allegati;
- 2. curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto:
- verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- 4. dialogare con il coordinatore per l'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove circostanze tecniche (per esempio, le varianti al progetto) che possono influire sulla sicurezza;
- 5. non interferire nell'operato del coordinatore per l'esecuzione;
- 6. sospendere i lavori su ordine del committente o del responsabile dei lavori e dietro segnalazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- 7. consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del coordinatore per l'esecuzione, nel caso in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave ed immediato per i lavoratori e fino a quando il coordinatore medesimo non verifichi l'avvenuto adequamenti da parte delle imprese interessate.

ART. 10 Manleva

La M.A. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree demaniali marittime portuali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree demaniali marittime messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando la Ditta M.A. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. direttamente responsabile di ogni danno, diretto o

indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

ART. 11 Norme finali

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 12 Sanzioni

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 13 Pubblicazione ed esecuzione

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.

ART. 14 Entrata in vigore

La presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ed entrerà in vigore il giorno della pubblicazione sul predetto sito.

Gioia Tauro, 20/09/2022

IL DIRIGENTE

DELL'AREA DEMANIO – PATRIMONIO

LAVORO PORTUALE

Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE CA. (CP) Pietro PREZIOSI

IL PRESIDENTE

IL SECRET

